



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Premessa

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

A) SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- In assenza di figli
- In assenza di figli minori
- In presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- In presenza di figli minori
 - Di figli maggiorenni portatori di handicap grave
 - Di figli maggiorenni non autosufficienti
- che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere entro 10 giorni l'accordo al Comune di:

- celebrazione del matrimonio in forma civile,
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

B) SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata ricorre solo quando:
 - **Non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).**
 - **L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale**
 - **Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio**
 - **Per la domanda di divorzio tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.**